



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 129

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Venturini e Bozza

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2009, N. 12
“NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL
TERRITORIO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 marzo 2022.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2009, N. 12 “NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO”

R e l a z i o n e:

L'attività di bonifica interessa la totalità del territorio della pianura della Regione del Veneto per una superficie complessiva di oltre 1.150.000 ettari e una rete idraulica dello sviluppo di quasi 26.000 km.

Accanto all'attività di bonifica, che garantisce condizioni di sicurezza idraulica al territorio, viene esercitata dai Consorzi di bonifica l'attività di irrigazione, che garantisce una maggior sicurezza di reddito al mondo agricolo attraverso la migliore distribuzione delle risorse idriche. Tale attività viene compiuta attraverso la gestione della rete irrigua di oltre 18.000 km, in parte ad uso misto di bonifica e di irrigazione.

Nel territorio regionale sono attivi 10 Consorzi di bonifica di primo grado, recentemente istituiti in applicazione alla legge regionale 12/2009, assieme a un solo Consorzio di 2° grado, aventi funzioni prevalentemente irrigue.

La legge regionale 12/2009 interviene nella disciplina delle attività di bonifica richiamando la necessità di una gestione integrata con le attività di difesa del suolo e di equilibrio del bilancio idrico, temi sempre più attuali in considerazione del ripetersi ormai endemico di fenomeni climatici avversi ed estremi.

Il ruolo dei Consorzi di bonifica appare pertanto particolarmente gravoso a causa di eventi di pioggia sempre più intensi e di elevati apporti meteorici, o di converso per eccessivi periodi di prolungata siccità.

È pertanto utile che gli Enti rappresentati all'interno del Consorzio possano avvalersi della facoltà di delegare altri consiglieri o assessori che siano in grado di poter offrire un contributo di qualità all'attività del Consorzio.

In tal modo ad esempio il Presidente di ciascuna provincia, individuato come il rappresentante della provincia stessa, potrà delegare le funzioni ad altro consigliere comunale o provinciale operante all'interno del consorzio; ciascun sindaco potrà a sua volta delegare tale compito ad un assessore comunale o a un consigliere comunale.

Analogamente viene introdotta una modifica all'articolo 10 bis della legge prevedendo la possibilità che i Sindaci possano delegare quali componenti della Consulta dei Sindaci, oltre che gli assessori, anche i consiglieri comunali.

Si vuole in sostanza prevedere che ciascun Presidente di provincia e ciascun Sindaco possa esercitare la facoltà di delega di funzioni a assessori o consiglieri che siano in grado di fornire un contributo di qualità alla funzione esercitata.

Completa il testo l'articolo 3 sulla prima applicazione che decorrerà dal primo rinnovo dell'assemblea dei consorzi di bonifica e il successivo articolo 4 sulla neutralità finanziaria.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2009, N. 12 “NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO”

Art. 1 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è così sostituito:

“1. L'assemblea è composta:

- a) da venti consiglieri eletti dai consorziati al loro interno;*
- b) da un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale;*
- c) dal Presidente di ogni provincia o Città metropolitana, o suo delegato, ricadente, in tutto o in parte, nel comprensorio consortile.”.*

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è così sostituito:

“2. Fanno altresì parte dell'assemblea, con diritto di voto, tre sindaci, o assessori o consiglieri comunali loro delegati, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del comprensorio del consorzio.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2009 n. 12 è così sostituito:

“3. I delegati dei Presidenti delle province e del Presidente della Città metropolitana sono individuati tra i componenti dei consigli provinciali o metropolitano o comunali o gli assessori, il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del comprensorio del consorzio.”.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

1. Il comma 1 dell'articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è così sostituito:

“1. La Consulta dei Sindaci, costituita presso ciascun Consorzio, è composta dai sindaci o assessori o consiglieri comunali loro delegati in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del comprensorio del consorzio.”.

Art. 3 - Norma di prima applicazione.

1. Le disposizioni sulla composizione dell'assemblea dei consorzi di bonifica di cui all'articolo 1 della presente legge trovano applicazione dalla data di primo rinnovo della assemblea dei consorzi di bonifica.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".....	3
Art. 2 - Modifiche all'articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". ...	3
Art. 3 - Norma di prima applicazione.	3
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.	3